

# ARAN AGENZIA

## RAL\_1318\_Orientamenti Applicativi

**I lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine possono fruire delle ferie maturate e non godute nell'ambito di un precedente rapporto a termine con lo stesso ente oppure queste ferie devono essere monetizzate?**

All'atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l'estinzione del rapporto di lavoro, come noto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).

Non si ritiene, pertanto che, nel caso in cui con il medesimo dipendente venga stipulato un nuovo contratto di lavoro a termine, lo stesso possa fruire delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro. Tale esclusione trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo contratto a termine segua senza soluzione di continuità quello precedente venuto a scadenza;

Come evidenziato nell'orientamento RAL511, anche il dipendente assunto a termine, alla scadenza di tale tipologia di rapporto di lavoro, ha diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite, alle stesse condizioni e negli stessi limiti stabiliti per il personale a tempo indeterminato; tale orientamento non può non trovare applicazione anche nel caso prospettato.

In materia di "monetizzazione" delle ferie, si deve ricordare che, in generale, sulla base dell'art. 18 del CCNL del 6.7.1995, essa può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente con riferimento a quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, risultanti da atto formale avente data certa (comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le ragioni di servizio di cui si è detto).

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si può affermare che qualunque atto formale, di data certa, dell'ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez.V, n.7989/2001).

La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto, la "monetizzazione" delle ferie.